

*Ministero dello Sviluppo Economico*

## RELAZIONE

**Schema di decreto ministeriale di parziale riprogrammazione, limitatamente ad € 1.222.485,00, delle risorse di cui al DM 23 novembre 2004 relativo alla ripartizione per il medesimo anno del "Fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare ad iniziative a vantaggio dei consumatori", in attuazione dell'art. 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.**

La legge 23 dicembre 2000, n. 388, concernente "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato", ha previsto all'art. 148, comma 1, che le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato siano destinate ad iniziative a vantaggio dei consumatori.

Con il comma 2 dello stesso articolo, come modificato dal decreto legge 1 ottobre 2001, n. 356 convertito con legge 30 novembre 2001 n. 418, si stabilisce che le entrate di cui al comma 1 del medesimo articolo possono essere riassegnate anche nell'esercizio successivo con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ad un apposito Fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per essere destinate alle iniziative del suddetto comma 1, individuale di volta in volta con decreto del Ministro dello sviluppo economico, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico è stato conseguentemente istituito già da alcuni anni il capitolo n. 1650, denominato "*Fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare ad iniziative a vantaggio dei consumatori*".

Con decreto del Ministro delle attività produttive del 23 novembre 2004, registrato alla Corte dei conti il 2.12.2004, registro 5, foglio 34, sono state a suo tempo individuate, sentite le Commissioni parlamentari competenti, le iniziative di cui all'articolo 148, comma 1, della legge 23 novembre 2000, n. 388, da attuare con le disponibilità del predetto fondo per l'esercizio 2004, per l'importo complessivo di € 55.128.308,00;

L'articolo 5 del citato decreto 23 novembre 2004, in particolare, per la realizzazione di un progetto pilota per il monitoraggio in almeno cinque regioni della incidentalità degli autoveicoli, finalizzato al contenimento delle tariffe RCauto, attraverso l'utilizzo di dispositivi di posizionamento e controllo della velocità, ha assegnato all'ISVAP l'importo di €. 7.000.000,00.

Il predetto progetto pilota ha determinato l'installazione della cosiddetta "scatola nera" o "Chek Box" su quasi 14.000 autoveicoli, coinvolgendo 15 imprese di assicurazione nella sperimentazione. L'installazione di tale dispositivo elettronico in grado di rilevare e registrare l'attività del veicolo in caso di sinistro, consentendo, senza alcun costo per l'assicurato, alle imprese di assicurazione di ricostruire più agevolmente la dinamica dei sinistri (con riduzione dei costi e dei rischi di frode) e di personalizzare le tariffe, ha permesso agli assicurati che hanno aderito all'iniziativa di fruire di sconti pari al 10% sul premio RCAuto.

I risultati della sperimentazione, incoraggianti, ma non risolutivi ai fini di una generalizzazione dell'utilizzo di tale strumento anche in assenza di contributo pubblico, hanno comunque consentito di diffondere la conoscenza di tali opportunità sia fra i consumatori e le imprese assicurazione e di acquisire significativi dati in materia, contribuendo, da un lato, ad indurre alla conclusione del progetto sperimentale prima ancora di aver completamente esaurito le risorse finanziarie ad esso dedicate e, dall'altro, a far maturare la valutazione della necessità di ulteriori interventi normativi in materia.

Tali interventi normativi si sono poi concretizzati con l'articolo 32 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2012, n. 27, che, rinviando per gli aspetti di dettaglio ad una pluralità di provvedimenti attuativi, e portando di fatto a regime la predetta sperimentazione, ha espressamente previsto che "nel caso l'assicurato acconsenta all'installazione di meccanismi elettronici che registrano l'attività del veicolo, denominati scatola nera o equivalenti (...) i costi di installazione, disinstallazione, sostituzione funzionamento e portabilità sono a carico delle compagnie che praticano inoltre una riduzione significativa rispetto alle tariffe stabilite".

A conclusione del predetto progetto pilota permangono nella disponibilità dell'ISVAP somme residue per capitale ed interessi pari ad €. 1.222.485,00.

Il processo in corso, di soppressione dell'ISVAP e di subentro del dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), ai sensi dell'articolo 13 del Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, nonché le numerose recenti iniziative normative adottate nel settore RC auto per favorire una maggiore trasparenza e concorrenza ed una riduzione delle tariffe, anche mediante il potenziamento dell'azione antifrode (si vedano, fra le altre, le norme in materia assicurativa contenute nel citato decreto-legge n. 1/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2012), fanno ritenere l'opportunità di mantenere tali somme residue nella disponibilità, oggi, dell'ISVAP e, a breve, dell'IVASS, per consentirne l'utilizzo nell'ambito di nuove iniziative a favore dei consumatori in tale delicato settore.

Si è ritenuto perciò necessario riprogrammare a vantaggio dei consumatori tali risorse già assegnate ad ISVAP, integrando a tal fine l'articolazione delle iniziative previste dal citato articolo 5 del decreto 23 novembre 2004.

A conclusione del progetto pilota a suo tempo finanziato, pertanto, si prevede che le relative somme residue nella disponibilità dell'ISVAP, nonché gli ulteriori interessi sulle stesse maturate, siano destinate ad ulteriori iniziative a favore dei consumatori nel settore dell'assicurazione RC auto, con particolare riferimento allo sviluppo delle misure di trasparenza ed informazione ai consumatori di cui agli articoli 131 (trasparenza dei premi e delle condizioni di contratto) e 136, comma 3-bis (cosiddetto Preventivatore unico RCA), del Codice delle assicurazioni private ed ai più recenti interventi normativi finalizzati alla riduzione dei costi e delle tariffe.

Secondo la prassi già in uso ed in analogia con i decreti precedenti è inoltre previsto che con convenzione stipulata fra la Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del Ministero dello sviluppo economico e l'ISVAP, ovvero l'IVASS se nel frattempo subentrato, sono ulteriormente definite le specifiche attività da realizzare nell'ambito dell'iniziativa individuata e le modalità di rendicontazione delle spese